

**REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO  
DELL'AVVOCATO STABILITO (AVVOCATO INTEGRATO).**

**Approvato con delibera del 19.01.2018**

PREMESSA

Visto l'art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica;

Visti gli artt. da 12 a 15 del Capo III, rubricato "Integrazione nella professione di avvocato", del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, con cui l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, la quale demanda al Consiglio dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per concedere all'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del predetto decreto legislativo, la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di avvocato mediante successiva iscrizione all'Albo degli Avvocati;

Considerato che i presupposti per l'integrazione nella professione di avvocato consistono, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001, nell'aver "esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo di origine", intendendosi, "per esercizio effettivo e regolare della professione" di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 "l'esercizio reale dell'attività professionale, esercitata senza interruzioni che non siano dovute agli eventi della vita quotidiana", fermo restando che "nel caso di interruzioni dovuti a eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino a una valutazione dell'attività come effettiva e regolare";

Rilevato che, nello specifico, l'art. 13 e l'art. 14 del D.Lgs. 96/2001 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine ampia discrezionalità circa la verifica della regolarità e dell'esercizio effettivo dell'attività professionale ai fini della predetta dispensa; che detta discrezionalità, in ogni caso, non deve tradursi in contrasto coi principi stabiliti dalla normativa sopra richiamata, pena l'evidente eccesso di potere, in quanto detti principi già introducono un sistema di verifica sufficientemente dettagliato quanto a modalità e criteri di valutazione dell'effettivo e regolare esercizio della professione alla quale è chiamato l'avvocato stabilito avvocato integrato;

Ritenuto che, a tutela degli assistiti e di una buona amministrazione della giustizia, la verifica da parte del Consiglio dell'Ordine deve acclarare che l'avvocato stabilito abbia effettuato un percorso formativo almeno triennale che assicuri l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati completa l'assimilazione dell'avvocato stabilito all'avvocato dello stato membro ospitante;

Rilevato, infatti, che il principio per cui l'iscrizione per un triennio alla sezione speciale all'Albo consente all'avvocato stabilito l'ottenimento facilitato del titolo professionale d'origine, finalizzato all'acquisizione di un'esperienza professionale nello Stato ospitante, emerge con chiarezza dal terzo, dal quarto, dal quattordicesimo "considerando" della Direttiva 98/5/CE;

Considerato che durante il periodo di stabilimento, l'avvocato stabilito deve esercitare la professione nel rispetto delle condizioni stabilite dal D. L.gs. 96/2001, e più precisamente:

- L'iscritto nella Sezione Speciale, ex D. L.gs. 96/2001, deve utilizzare durante il periodo di stabilimento il titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto legislativo, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (artt. 4 e 7 del D. L.gs. 96/2001).
- L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato in Italia.
- Altresì, ricadono sul professionista straniero tutte le norme sulla incompatibilità stabilite per l'esercizio della professione.
- L'avvocato stabilito, inoltre, al pari dell'avvocato italiano, è tenuto ad assicurarsi contro la responsabilità professionale, ai sensi del D.L.138/11 convertito con L. 148/11, nonché a frequentare i corsi di aggiornamento professionale permanenti (art. 5 del D. L.gs. 96/2001).
- L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanente, anche se già previsti nello stato membro di origine, ove la frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.
- Con cadenza annuale, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare al Consiglio circondariale, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 6 c. 10 D. L.gs. 96/2001).
- Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali, amministrativi e tributari, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8 D. L.gs. 96/2001).
- L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 96/2001, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10 D. L.gs. 96/2001).

Ciò premesso, al fine di garantire un'azione amministrativa improntata a legittimità, uniformità di trattamento e certezza dei relativi atti, il Consiglio dell'Ordine ritiene di dover regolamentare, con disciplina di dettaglio, i procedimenti e gli elementi probanti la sussistenza dei requisiti di cui al Titolo I, Capo III del D.lgs. n. 96/2001.

## REGOLAMENTO

### ART. 1

Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma I dell'art. 12 del D.Lgs. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva almeno triennale, senza calcolare il periodo

di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino a una valutazione dell'attività professionale come effettiva e regolare.

Il Consiglio dell'Ordine considera interruzioni dovute a eventi di altra natura ai sensi del precedente comma 1, gli eventi interruttivi dell'esercizio dell'attività professionale superiori a un periodo massimo complessivo di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi rigorosamente documentati: grave malattia o infortunio invalidante, maternità, gravi motivi di famiglia per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della documentazione presentata dall'interessato, e, in genere, in ogni caso di forza maggiore.

Nel caso in cui l'interruzione dell'esercizio dell'attività non sia suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa della prova attitudinale di cui all'art. 8 del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 e il periodo triennale prescritto decorrerà nuovamente dall'intervenuta conclusione dell'evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell'interessato.

## ART. 2

1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da:

a) **una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese**, ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 96/2001, **controfirmata dal professionista d'intesa** e, in particolare,

a1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione col titolo di avvocato, il quale ultimo assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori; con la precisazione che l'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito;

a2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario trattate dall'avvocato stabilito;

a3) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito;

b) **documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi** italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari **per ogni anno del triennio, ivi comprese le intese** di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, che non siano connotati da mera ripetitività;

c) **documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza** di diritto italiano, ovvero di diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno **10 pratiche nel triennio, con minimo di tre per anno**, che non siano connotati da mera ripetitività.

d) **documentazione attestante la partecipazione a convegni, corsi o seminari sul diritto italiano**, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.

2. La predetta documentazione deve corredare, partitamente sub a), b) c) e d), l'istanza dell'avvocato stabilito volta a ottenere la dispensa della prova attitudinale prevista dall'art.8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.115 e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione.

3. L'istanza deve essere presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

4. L'istanza deve contenere la dichiarazione circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio dell'Ordine ogni ulteriore utile informazione.

5. All'istanza dovrà essere, altresì, allegato l'attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare, ai fini dell'accoglimento dell'iscrizione all'Albo con dispensa alla prova attitudinale, anche documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettivo complessità, rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate.

7. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana.

8. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art.5, comma 4, e dall'art.6, comma 10, del D.Lgs. n.96/2001.

### ART.3

Nei confronti dell'avvocato stabilito che, pur avendo 3 anni di iscrizione, abbia trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare tramite un colloquio il raggiungimento del requisito di cui all'art.12 comma 1 del D.Lgs. n.96/2001 e le capacità di proseguire l'attività professionale in Italia, considerando anche le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.

### ART.4

1. Il Consiglio dell'Ordine può sempre **rigettare l'istanza** dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo.10 bis della L. 7 agosto 1994 n.241, il Consiglio dell'Ordine, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni

dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, il Consiglio dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. La delibera deve essere motivata.

#### ART.5

1. Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n.96/2001, la deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

#### ART. 6

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

2. Per quanto riguarda gli avvocati che, a tale data, risultino già iscritti nella Sezione speciale dell'Albo, si precisa che il Consiglio dell'Ordine, ai fini dell'integrazione, potrà deliberare il passaggio alla sezione ordinaria, tenendo in considerazione per il periodo già maturato gli usi precedenti e valutando singolarmente caso per caso, sempre nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n.96/2001.

3. Nel caso in cui l'istante si sia trasferito da altro Foro si valuterà l'attività professionale del periodo in questione mediante la presentazione di una relazione che comprenda tutte le esperienze professionali compiute nel foro di provenienza.

#### ART. 7

L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 96/2001.

#### ART. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al D.Lgs. n.96/2001 ed a tutte le norme integrative e successive.

Il Cons. Segretario  
Avv. Eliana Lelli

Il Presidente  
Avv. David Bacecci

